



**COMUNE DI FIRENZE**

E

**“Galardini Sport di Fedi Mariella”**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANTI ERBOSI IN ERBA NATURALE AD USO SPORTIVO DELLO STADIO A. FRANCHI, DEL CENTRO SPORTIVO D. ASTORI E DELLO STADIO L. RIDOLFI – CIG: 9501292A30**

Nell'anno 2023 in data odierna 28 Febbraio, tra:

la Dirigente del Servizio Sport, Elena Toppino , nata a Firenze il 02/01/1971, domiciliata per la carica in Firenze ,Piazza S. Croce n.1 , la quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza del Comune di Firenze, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sport – Direzione Cultura e Sport, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

E

la Sig.ra Fedi Mariella, nata a Pistoia il 23/04/1955, C.F. FDEMLL55D63G713R, in qualità di Rappresentante Legale della società Galardini Sport di Fedi Mariella, con sede legale in Pistoia Via Toscana snc Loc. Chiazzano Stradario 07640 Cap. 51030, Codice Fiscale FDEMLL55D63G713R, P.I. 01147460479 (di seguito denominato “*Aggiudicatario*”).

**PREMESSO CHE**

- con determinazione dirigenziale del Servizio Sport n. 10084 del 21/12/2022 la Società Galardini Sport di Fedi Mariella è risultata aggiudicataria–mediante affidamento diretto, tramite Accordo Quadro del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANTI ERBOSI IN ERBA NATURALE AD USO SPORTIVO DELLO STADIO A. FRANCHI, DEL CENTRO SPORTIVO D. ASTORI E DELLO STADIO L. RIDOLFI (CIG: 9501292A30), della durata di 6 mesi per il periodo Gennaio-Giugno 2023, effettuata in modalità telematica tramite piattaforma START – da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, c. 3, del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020;

-con la suddetta Determina Dirigenziale è stata disposta l'esecuzione anticipata in via d'urgenza di servizi relativi all'Accordo Quadro in oggetto, in pendenza dei controlli di legge e della stipula del contratto;

- gli atti dei relativi verbali inerenti l'espletamento della procedura sono conservati presso il Servizio Sport – viale Manfredo Fanti, 2;

- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale sull'aggiudicatario previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

-con determinazione dirigenziale del Servizio Sport n.1131 del 21/02/2023 è stata disposta l'aggiudicazione efficace del servizio di manutenzione dei manti erbosi in erba naturale dello Stadio A. Franchi, Centro Sportivo D. Astori e Stadio Ridolfi per il periodo Gennaio-Giugno 2023 in favore della Ditta Galardini Sport di Fedi Mariella con sede a Pistoia in Via Toscana 50030 Fraz. Chiazzano Stradario C.F. FDEMLL55D63G713R, P.I. 01147460479;

- sono state acquisite:

1. originale della garanzia definitiva di cui all'art. 13 del Capitolato;
2. copia delle polizze assicurative di cui all'art. 13 del Capitolato;

- l'Accordo Quadro vuol farsi risultare da scrittura privata sottoscritta in forma elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART.1 - Oggetto dell'Accordo Quadro**

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio Sport ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida alla Società Galardini Sport di Fedi Mariella, con sede legale in Pistoia Via Toscana snc Frazione Chiazzano Stradario 07640, Cap. 51030, Codice Fiscale FDEMLL55D63G713R e P.IVA. n. 01147460479, in persona della Sig.ra Fedi Mariella, che accetta e si obbliga alle condizioni tutte di cui al presente contratto e ai seguenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- all'offerta economica presentata in sede di gara e conservata agli atti del Servizio Sport;
- Capitolato speciale e relativi allegati (Relazione tecnica, planimetrie, Elenco Prezzi Unitari) che, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- Documento di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI) – di cui al D.Lgs.vo 81/2008, con le integrazioni effettuate dall'Aggiudicatario, viene allegato quale parte integrante e sostanziale al presente contratto.

La Sig. ra Fedi Mariella nei nomi, accetta l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione della presente contratto, dichiara inoltre:

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante che si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del presente contratto - che si richiamano integralmente al presente contratto e che sono reperibili nel sito internet del Comune all'indirizzo <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>. L'Aggiudicatario si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione
- di accettare il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 10 ottobre 2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 347/2019 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190) e si impegna al rispetto delle clausole contenute nel citato Protocollo da rendersi secondo i contenuti previsti nel modello A1, con particolare riferimento alle clausole contenute all'art. 2, comma 1, punto c) e all'art. 5, comma 1. In particolare le seguenti clausole dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

*Clausola n. 1*

*Il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10 ottobre 2019 dal Comune con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.*

*Clausola n. 2*

*Il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile;*

*Clausola n. 3*

*Il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: l. la violazione di norme che ha comportato il*

*sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;*

## **ART. 2 - Esecuzione dell'Accordo Quadro**

Ai fini della esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, l'Aggiudicatario è tenuto a ottemperare alle specifiche disposizioni stabilite dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dal Direttore di Esecuzione Contrattuale (DEC) e suoi collaboratori.

Come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto è tenuto a dare esecuzione a quanto richiestole con singoli contratti applicativi emessi nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro i quali stabiliranno specificatamente i servizi, gli importi, la durata delle prestazioni richieste e gli altri elementi utili per l'esecuzione dei servizi.

L'affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà direttamente in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico di cui all'art. 54 comma 3, del D.L.gs.n. 50/2016.

La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Firenze nei confronti dell'impresa affidataria, in quanto ha il solo scopo di stabilire, *ex ante*, le clausole relative ai contenuti obbligazionari dei successivi atti di affidamento nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, come indicato nel successivo art.3.

## **ART. 3 - Durata del contratto**

1. La durata del contratto è stabilita in 6 (sei) mesi, dall'1/01/2023 fino al 30/06/2023.
2. Alla scadenza, il contratto non potrà essere rinnovato.

## **ART. 4 – VALORE DELL'ACCORDO QUADRO - PAGAMENTI**

Il valore stimato complessivo dell'Accordo Quadro, per l'intero periodo di affidamento, è di € **137.700,00 (centotrentasettemilasettecento,00) oltre IVA di legge, di cui € 2.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.**

L'importo è quello risultante dal quadro economico di cui alla Determinazione Dirigenziale della Direzione Cultura e Sport Servizio Sport n. 2022/DD/10084 del 21/12/2022 citata in premessa e costituisce importo massimo di spesa.

Il ribasso percentuale offerto dall'Impresa affidataria pari al 35,55555% non costituisce sconto sull'importo a base di gara ma è stato richiesto e indicato unicamente per essere applicato nel periodo di vigenza del presente Accordo Quadro, sui prezzi dei vari interventi che saranno commissionati all'affidataria nel corso dell'appalto.

I pagamenti avverranno secondo le modalità previste dall'art. 5 del Capitolato, previa presentazione di fattura da parte dell'Aggiudicatario. I pagamenti sono subordinati alla verifica del corretto adempimento delle prestazioni e della regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Sono previste interferenze tra il personale dipendente del Comune di Firenze ed il personale dei soggetti affidatari, come da DUVRI allegato al presente contratto, tuttavia non si evidenziano costi necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze che, pertanto, sono pari a 0 (zero).

#### **ART. 5 - Garanzia definitiva**

Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, in data 25/01/2023, è stata costituita presso la Soc. Coface, la Polizza Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva n.2371932 – prot. 35556 del 31/01/2023;

La suddetta garanzia definitiva ha copertura pari alla durata del periodo contrattuale, come stabilito dall'art. 13 del Capitolato. La polizza sarà svincolata al termine del suddetto periodo e solo con comunicazione formale del Comune a mezzo PEC.

Il contraente dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Firenze secondo quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato le quietanze di pagamento ed i premi relativi alla garanzia fideiussoria ed alle polizze.

#### **ART. 6- Adempimenti ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010, l'Aggiudicatario si obbliga nei confronti del Comune di Firenze ad ottemperare a quanto previsto dalla sopracitata legge. In particolare, l'Aggiudicatario ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, come da nota Prot. Gen. n. 54163 del 15/02/2023 presso Banca Chianti Banca, CODICE IBAN: IT 37R0867313801000000501739 ed ha individuato nella Sig. ra Fedi Mariella C.F. FDEMLL55D63G713R la persona delegata ad operare su di esso.

Sarà onere del contraente comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero sopravvenire al fine di assicurare la regolarità della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010.

L'Aggiudicatario si impegna inoltre a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il Codice Identificativo di Gara: 9501292A30

Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza della presente scrittura, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, la stessa si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

#### **ART. 7 - Tutela della riservatezza**

L'Aggiudicatario dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di

essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101 del 2018, in attuazione del Regolamento UE 679/2016.

L'Aggiudicatario è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

#### **ART. 8 - Spese e disposizioni finali**

Tutte le spese di questo atto (di registrazione eventuale e di bollo) e consequenziali sono a carico dell'Aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. a carico dell'Aggiudicatario, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Il presente atto è soggetto alla disciplina dell'Imposta di Registro, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, art. 5 comma 2°, e successive modifiche ed integrazioni, **solo in caso d'uso**.

Il contratto è soggetto, a tutti gli effetti, alla legislazione italiana. E' vietato il ricorso all'arbitrato. Per tutte le controversie relative al presente contratto il Foro competente in via esclusiva è quello di Firenze. A tutti gli effetti del presente atto, il contraente elegge domicilio in:  
Pistoia Via Toscana snc Loc. Chiazzano Stradario 07640 Cap. 51030

Questo atto, scritto con mezzo elettronico, occupa n. 6 pagine intere.

L'imposta di bollo è assolta fin dall'origine mediante apposizione, nell'allegato al presente contratto, di n.2 marche da bollo annullate, riportanti i seguenti numeri identificativi:

01201434134908

01201434134896

Costituiscono parte integrante del presente contratto:

- Offerta economica;
- Capitolato speciale;
- Planimetrie;
- Elenco Prezzi Unitari;
- DUVRI.

Firmato digitalmente  
La Dirigente del Servizio Sport

Firmato digitalmente  
Il Legale rappresentante della Società





**DIREZIONE CULTURA E SPORT – SERVIZIO SPORT**

**P.O. GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANTI ERBOSI IN ERBA NATURALE  
AD USO SPORTIVO DELLO STADIO A. FRANCHI, CENTRO SPORTIVO D.  
ASTORI E DELLO STADIO L. RIDOLFI – PERIODO 1 GENNAIO 2023-30  
GIUGNO 2023**

**C.P.V.: 77320000-9 C.I.G. : 9501292A30**

## INDICE

- Art. 1. Oggetto dell'Accordo Quadro e luogo di esecuzione
- Art. 2. Durata dell'Accordo Quadro
- Art. 3. Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 4. Normativa Applicabile-Abilitazioni
- Art. 5. Ammontare dell'Accordo Quadro, fatturazione e pagamenti
- Art. 6. Contratto- Documenti che ne fanno parte
- Art. 7. Modifiche del capitolato/contratto
- Art. 8. Controlli dell'Amministrazione comunale e il controllo qualità
- Art. 9. Compiti del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P)
- Art. 10. Trattamento e tutela dei lavoratori
- Art. 11. Trattamento dei dati
- Art. 12. Responsabilità in materia di sicurezza
- Art. 13. Garanzia e Coperture assicurative
- Art. 14. Comunicazioni
- Art. 15. Esecuzione d'urgenza del contratto
- Art. 16. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento
- Art. 17. Dipendenti delle P.A. -Divieti
- Art. 18. Subappalto
- Art. 19. Procedimento di contestazione dell'inadempimento-Penali
- Art. 20. Risoluzione di diritto –clausola risolutiva espressa
- Art. 21. Recesso del contratto dap arte dell'affidatario
- Art. 22. Assoggettamenti fiscali
- Art. 23. Cessione del credito
- Art. 24. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 25. Definizione delle controversie
- Art. 26. Spese,imposte e tasse
- Art. 27. Norme transitorie e finali

## **Art.. 1 – Oggetto dei servizi di cui si compone l' Accordo Quadro :**

L'Amministrazione Comunale intende concludere un affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 a) D.L. 76/2020 convertito in L.120/2020 per l'acquisizione dei servizi di manutenzione dei manti erbosi in erba naturale ad uso sportivo dello Stadio A. Franchi, del Centro Sportivo D. Astori e dello Stadio di Atletica L. Ridolfi .

Di seguito, si riporta una breve descrizione delle attività sportive svolte nei tre impianti:

- **Stadio Artemio Franchi**

Vi si svolgono le partite dell' ACF Fiorentina (Campionato di serie A maschile e femminile, coppe nazionali e internazionali, ecc) e, saltuariamente, partite della Nazionale di Calcio e della Nazionale di Rugby.

- **Centro tecnico Davide Astori**

Ospita gli allenamenti della prima squadra dell' ACF Fiorentina; le sedute di allenamento durante la stagione sportiva hanno una cadenza quasi giornaliera.

- **Stadio atletica Luigi Ridolfi**

Ospita le attività della società di atletica Firenze Marathon.

Tali servizi verranno eseguiti secondo le norme indicate nella Relazione Tecnica allegata al presente Capitolato.

## **Art. 2 – Durata dell'Accordo Quadro**

L'appalto ha una durata di mesi 6 (sei ) con decorrenza dal 1 Gennaio 2023 al 30 Giugno 2023.

Alla scadenza dell'appalto, salvo quanto previsto nei commi successivi, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

## **Art. 3– Modalità di svolgimento del servizio**

L'esecuzione delle prestazioni richieste verranno disposte dal RUP/Direttore dell'Esecuzione del contratto in funzione delle varie esigenze dell'Amministrazione Comunale.

L'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che di volta in volta si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla regola dell'arte secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere presa completa ed esatta conoscenza.

Pertanto, l'Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali ed operativi, eseguendo gli interventi di manutenzione per mantenere i manti erbosi ad uso sportivo in perfetto stato di conservazione.

L'Aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell'appalto.

Lo scopo principale della reperibilità (che riguarderà interventi manutentivi d'urgenza sui manti erbosi) è la risoluzione di emergenze e l'eliminazione tempestiva di problematiche, il cui perdurare possa compromettere la qualità dei manti erbosi oggetto del Contratto.

#### **Art. 4 – Normativa Applicabile- Abilitazioni**

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche "Capitolato"), è regolato dal D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a , servizi e forniture" ss.mm. (di seguito anche "Codice"); dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm. (di seguito anche "Regolamento"), per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall'art. 217 lett. u) del D.Lgs. 50/2016; dalla Legge Regionale n. 38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"; dall'"Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019; dalle linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato D.Lgs. 50/2016; è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del Contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

## **Art. 5 - Ammontare dell'Appalto, fatturazione e pagamenti**

L'importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso è pari ad € 135.000,00 oltre € 2.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 137.700,00 al netto dell'Iva. Il costo della manodopera è stimato in € 33.750,00.

Gli interventi specificati nella Relazione tecnica saranno remunerati a misura (qualora richiesti e realizzati) sulla base dell'Elenco Prezzi Unitari allegato agli atti di gara, soggetti al ribasso percentuale offerto in sede di gara.

Si sottolinea che il presente affidamento si configura come "Accordo Quadro" redatto ai sensi art. 54 del D.Lgs 50/2016 e tiene conto dell'art. 11, comma 2 del vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze il quale stabilisce che l'Accordo Quadro è stipulato fino all'importo massimo delle prestazioni stesse (maggiore ribasso corrisponde quindi alla possibilità di effettuare più interventi a parità di somma impegnata). Per tale motivo l'importo del Contratto corrisponderà esattamente a quello posto a base di gara, precisando che l'importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.

Il prezzo di riferimento è l'Elenco Prezzi Unitari di progetto, allegato agli atti di gara; nel caso di lavorazioni, componenti e manodopera non previsti, si farà riferimento al "Prezzario dei lavori pubblici della Toscana Provincia di Firenze, anno 2022/1".

L'impresa aggiudicataria del servizio è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il proprio regime fiscale, in relazione all'attività oggetto del servizio, in sede di presentazione dell'offerta economica. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al presente servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto.

Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio. Tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto conto. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Cultura e Sport, Servizio Sport, P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi – Piazza E. Berlinguer n. 2, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento delle

prestazioni, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Il pagamento del corrispettivo avverrà, altresì, previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Le fatture bimestrali, in formato elettronico, dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Codice IPA: F2BGES (per fatture intestate alla Direzione Cultura e Sport);
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
- Codice Cig: **9501292A30**
- Numero dell'impegno o degli impegni;
- Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;
- Dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del "Reverse Charge" per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici".

#### **Art. 6 – Contratto – Documenti che ne fanno parte**

1. Fanno parte integrante del Contratto di appalto, anche se materialmente non allegati:

- a) il presente Capitolato Speciale;
- b) Planimetrie,
- c) Elenco Prezzi Unitari di progetto;
- d) Prezzario dei lavori pubblici della Toscana anno 2022/1;  
<https://www.regione.toscana.it/-/il-prezzario-2022-dei-lavori-della-toscana;>
- e) D.U.V.R.I. base;
- f) Polizze di garanzia.

I suddetti documenti possono non essere materialmente allegati, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati da entrambe le parti, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi Unitari.

2. Ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
3. Qualora successivamente alla stipulazione del Contratto le verifiche disposte ai sensi del D.Lgs. 159/2011 diano esito negativo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019.

4. In nessun caso si procede alla stipulazione del Contratto se il Responsabile del Procedimento e l'Impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del Servizio.

#### **Art.7 - Modifiche del capitolato/contratto**

Le modifiche, nonché le varianti, del presente capitolato possono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

#### **Art. 8 – Controlli dell'Amministrazione comunale e il controllo di qualità**

Il Comune esercita le funzioni di direzione e controllo delle attività oggetto dell'appalto svolgendo i controlli in ordine alla corretta esecuzione e alla qualità delle prestazioni richieste al soggetto affidatario.

#### **Art. 9 - Compiti del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)**

Il Responsabile Unico del Procedimento ha compiti di pianificazione e gestione del presente appalto, anche attraverso il coordinamento di tutte le risorse a disposizione, allo scopo di assicurare l'unitarietà dell'intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.

Il RUP cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo del presente appalto e segnala, ove le due figure non coincidano, al Dirigente responsabile eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi.

Il RUP ha il compito di:

a) provvedere a creare le condizioni affinché l'esecuzione del capitolato possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori.

In particolare, il RUP ha il compito di verificare l'esatto adempimento da parte dell'appaltatore degli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali;

c) svolgere, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo al Dirigente responsabile, nel caso in cui questi non sia il RUP, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal Codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

d) autorizzare le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dal Codice;

- e) compiere, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- f) provvedere alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- g) confermare l'attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione, o in sua assenza provvede direttamente all'attestazione;
- h) individuare preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte del Comune sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del personale del Comune sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza di tutte le prestazioni previste dal capitolato;
- i) presentare, al termine dell'esecuzione, una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate;
- j) svolgere le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, ove non sia nominato altro soggetto.

## **Art. 10 – Trattamento e tutela dei lavoratori**

1. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni o i Servizi oggetto del presente Capitolato con l'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, restando a suo carico gli oneri finanziari per la vigilanza dei luoghi di lavoro.

### **A) TUTELA RETRIBUTIVA**

2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i Servizi costituenti oggetto del presente Contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino al pagamento della rata di saldo, anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

3. Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto ai co. 4 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e in caso di inadempimento - verificato con le modalità previste dal co. 6 del medesimo art. 30 del D.Lgs. 50/2016 - la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

4. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Comunale il diritto di valersi della cauzione – di cui all'art.103,

## B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

5. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei servizi, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

6. L'Appaltatore deve esibire al Direttore dell'esecuzione, prima della data del Verbale di consegna dei Servizi, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.

7. Prima di emettere i certificati di pagamento degli Stati di Avanzamento dei servizi, compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore dell'esecuzione e la Stazione Appaltante procedono alla verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario o del Subappaltatore o di soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

9. Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Comunale il diritto di valersi della cauzione di cui all'art. 103, co.1, D.Lgs. 163/2006 ss. mm. 50/2016. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

10. Qualora la Stazione Appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all'Impresa l'inadempienza accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore dell'esecuzione procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro.

11. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

12. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori. In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Direttore dell'esecuzione redige una relazione particolareggiata per il Responsabile del Procedimento. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del Contratto.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi

## **Art. 11. Trattamento dei dati**

I dati relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679.

Nel corso dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa privacy sopra citata, il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative ai soggetti interessati, da qualsiasi fonte provengano.

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare, entro 5 gg. dall’aggiudicazione, i dati relativi al soggetto individuato quale Responsabile esterno del trattamento dei dati inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato. I rapporti saranno regolati mediante stipula di apposito contratto, secondo quanto previsto dall’art. 28 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679). In caso di mancata comunicazione, verrà nominato il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria, che è tenuto a sottoscrivere il contratto allegato all’atto di nomina.

## **Art. 12- Responsabilità in materia di sicurezza**

L’appaltatore, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dal medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d’appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a qualsiasi titolo. L’appaltatore sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza dell’appalto affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del Comune.

L’appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di

sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;

b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, come previsto;

c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento dell'appalto la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;

d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nell'appalto;

e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.

L'appaltatore e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Affidatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il Comune è pertanto esonerato:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell'esecuzione dell'appalto;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere a terzi durante il periodo di esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

## **Articolo 13- Garanzie e Coperture Assicurative**

### **A) GARANZIA DEFINITIVA**

1. L'esecutore del Contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale con le modalità di cui all'art. 93, commi 2, 3 e 7 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale

di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del Codice, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 commi 2 3 e 7 questa Amministrazione procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## 2. La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

5. La garanzia deve permanere fino alla verifica di conformità e comunque non oltre 12 mesi dall'ultimazione dei servizi e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall'art. 103 co.5 del Codice.

6. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co. 9 dell'art. 103 del Codice.

7. Come previsto dall'art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7 del Codice.

### C) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE

9. Almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia della polizza di assicurazione per Responsabilità Civile per fatti colposi errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone a cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività comprese nel presente appalto ed in particolare per il trasferimento da parte del Committente della custodia manutentiva del patrimonio immobiliare ai sensi art. 2051 e 2043 del Codice Civile. Tale polizza deve tenere indenne l'Assicurato (l'Appaltatore) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose. La Ditta aggiudicataria dovrà, pertanto, stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile - dedicata al presente appalto - per danni a persone e/o cose a tutela di tutti i rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente Capitolato, con i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): € 2.500.000,00 unico per sinistro;
- Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera (R.C.O.): € 2.500.000,00 unico per sinistro.

Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

- il Comune, i suoi dipendenti ed Amministratori dovranno essere considerati terzi;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi dipendenti ed Amministratori
- R.C. personale dei dipendenti e/o collaboratori;
- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;

- danni derivati da violazioni del D.Lgs. 81/2008;
- danni derivanti da violazioni del D.Lgs. 196/03;
- danni derivanti da interruzione e/o sospensione dell'attività.

Il Contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere.

Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio; pertanto, l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalle polizze assicurative, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

#### **Art. 14 – Comunicazioni**

Il soggetto affidatario ha l'obbligo di comunicare, a mezzo pec, al Comune di Firenze ogni variazione delle proprie ragioni sociali o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l'esecuzione del contratto non sia possibile nei termini previsti dal presente capitolato, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto affidatario, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L'affidatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato.

#### **Art. 15 - Esecuzione d'urgenza del contratto**

Nelle more di stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l'esecuzione d'urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 32 co. 8 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui il Comune decida di affidare all'appaltatore l'esecuzione d'urgenza del contratto ed intervenga l'annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula del contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest'ultimo decorrerà dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata.

In tal caso il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione dirigenziale, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.

## **Art. 16 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento**

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del su indicato “Regolamento”.

## **Art. 17- Dipendenti delle P.A. – Divieti**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, – sottoscrivendo il contratto di appalto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

## **Art. 18 - Subappalto**

1. L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente Contratto; è ammesso il subappalto delle opere o dei servizi indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 40 per cento dell'importo complessivo del Contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'Appalto.

2. L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto deve presentare apposita istanza al R.U.P. con allegata la documentazione prevista dall'art.105, commi 7,9, 17 e 18, del D.Lgs. 50/2016 al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il Contratto di subappalto, completo

dell'indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del Contratto affidato, che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. in materia di documentazione antimafia ed in base all'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", sottoscritta in data 10.10.2019 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019, con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. e dalla stessa Intesa.

4. Le disposizioni contenute nella suddetta Intesa vengono applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 ss.mm.

5. Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle prestazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla Stazione Appaltante la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 105, comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la bozza del Contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e del Subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel caso che con l'istanza venga presentata la bozza del Contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del Contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

6. Sull'importo del Contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel Contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera.

7. Nei casi in cui la Stazione Appaltante non provveda direttamente al pagamento delle imprese subappaltatrici, l'Appaltatore corrisponde alle Imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel Contratto di subappalto.

8. Il Subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R.n. 38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett. a) D.Lgs. 81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:

a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b ) c) d) L.R. n. 38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima.

b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008.

9. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta.

10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei servizi affidato o di importo inferiore a 100.000 € il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto della metà.

11. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre, l'eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene comunicato alla competente Azienda Sanitaria Locale per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 80, co. 12 del Codice.

12. La Stazione Appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare, l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del Subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. Limitatamente a tali ipotesi, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., può non procedere alla revoca dell'autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui le prestazioni siano in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro caso, l'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione:

- \_ i Contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera;
- \_ i Contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell'importo dei servizi affidati o i 100.000 euro;
- \_ i Contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell'importo dei servizi affidati o i 100.000 euro, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del Subcontratto.

In tali casi è comunque onere dell'Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all'art.105, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

1. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i Subcontratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del Subcontratto.

2. Il Direttore dell'esecuzione ha il compito di valutare l'inclusione ovvero esclusione dei Subcontratti dal novero dei Subappalti.

3. Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.

4. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 10 comma 7 del Capitolato, la Stazione Appaltante procede al pagamento delle rate dei servizi o della rata finale solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei Subappaltatori.

Conseguentemente, ai fini del pagamento delle rate, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e di tutti i Subappaltatori.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente del Subappaltatore o dei soggetti titolari di Subappalti, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di Pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, il Comune di Firenze non provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore l'importo dei servizi dallo stesso eseguiti. Pertanto, l'Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del Subappaltatore, è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell'art. 105, co. 13, lett. b), la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l'art. 15 della L. 11/11/2011 n. 180 ss.mm. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del Subappaltatore con la contestazione della regolarità dei servizi da questi eseguiti e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dell'esecuzione, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione e, per la parte residua, procede al pagamento del Subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice.

7. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al Subappaltatore l'importo dei servizi dallo stesso eseguiti nei casi di cui all'art. 105, co. 13 del Codice, vale a dire:

a) qualora il Subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. 50/2016;

b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore di cui al comma precedente;

c) su richiesta del Subappaltatore e qualora la natura del Contratto lo consenta.

8. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal Subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

9. L'esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto

di ulteriore subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il Contratto di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i Subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i Subcontraenti, comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali modifiche all'importo del Contratto di subappalto o ad altri elementi essenziali avvenute nel corso del Subcontratto. È altresì fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del Subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.105, D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 19 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento – penali**

I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nell'offerta economica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto affidatario che ha commesso l'inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'affidatario inadempiente, le seguenti penali:

<i>Rif.</i>	<i>Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale</i>	<i>Valore penale</i>
a)	<b>Esecuzione incompleta degli interventi elencati nel Piano Dettagliato degli interventi.</b>	<b>Verranno detratti gli importi delle operazioni non eseguite.</b>
b)	<b>Mancato rispetto della tempistica prevista dalla Stazione Appaltante (secondo le indicazioni dell'Ordinativo) per l'esecuzione di ogni intervento di manutenzione su ordinativo</b>	<b>€ 250,00 per ogni giorno di ritardo per ciascun intervento richiesto dal direttore dell'esecuzione.</b>
c)	<b>Mancata effettuazione degli interventi richiesti entro 10 giorni rispetto all'ordine del D.E.C.</b>	<b>Revoca dell'Appalto</b>
d)	<b>Mancato rispetto entro le 12 ore dalla richiesta d'intervento inoltrata dal Rup/D.E.C.</b>	<b>Verrà addebitato il costo dell'intervento non effettuato</b>

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

Il Comune di Firenze, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. E' fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 21, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.

## **Art. 20- Risoluzione di diritto – clausola risolutiva espressa**

Il Comune di Firenze intenderà risolto il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo da parte dell'appaltatore che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013”.
- Attribuzione di incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti.
- Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- la mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;
- nel caso in cui nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.;

- il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulato fra la Prefettura di Firenze e il Comune di Firenze;
- qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
- il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori della presente convenzione entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- quando l'ammontare delle penali contestate ed applicate all'appaltatore abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto;
- la cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o normativa previdenziale;
- l'affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall' art 24 del presente capitolato;
- la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- la liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;
- in caso di DURC non regolare per due volte consecutive;
- le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto.

-

Nei suddetti casi il Comune di Firenze sarà tenuto a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettivamente espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

L'appaltatore rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Il Comune di Firenze conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla cauzione depositata a garanzia del contratto.

In caso di risoluzione di diritto per le predette fattispecie, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi l'appalto, secondo le disposizioni del Codice, in danno all'appaltatore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune. Per il risarcimento dei danni, il Comune di Firenze potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del soggetto affidatario, senza pregiudizio dei diritti del Comune di Firenze sui beni del soggetto affidatario stesso.

Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione dell'appalto. L'appaltatore nulla ha da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.

### **Art. 21- Recesso dal contratto da parte dell'affidatario**

Nel caso in cui il soggetto affidatario receda anticipatamente dal contratto, il Comune di Firenze, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa

derivante dal nuovo affidamento del contratto.

### **Art. 22- Assoggettamenti Fiscali**

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'affidatario. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell'affidatario.

### **Art. 23- Cessione del Credito**

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 13 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

### **Art. 24- Obblighi Relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L'Amministrazione comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 25- Definizione delle Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato speciale d'appalto e del conseguente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il compromesso.

### **Art. 26- Spese, imposte e tasse**

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire, a sue spese, tutte le prestazioni previste nel

presente Capitolato ed il contratto assumerà la forma di scrittura privata che sarà stipulata in modalità elettronica.

Tutte le spese, imposte e tasse sono a carico dell'aggiudicatario.

### **Art. 27- Norme transitorie e finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, nel Codice Civile e nei regolamenti dell'Ente.

L'Amministrazione comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento del servizio.

La Dirigente del Servizio Sport  
Dott.ssa Elena Toppino



Elena  
Toppino  
Comune di  
Firenze  
29.11.2022  
14:38:17  
GMT+01:00

## Offerta Economica

Il sottoscritto Mariella Fedi, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a rappresentare legalmente Galardini Sport di Fedi Mariella, con sede legale in Pistoia ,Via Toscana, snc;

In merito al lotto denominato "Affidamento diretto tramite accordo quadro finalizzato al servizio di manutenzione dei manti erbosi in erba naturale ad uso sportivo dello Stadio A. Franchi, del Centro Sportivo D. Astori e dello Stadio L. Ridolfi -Gennaio 2023-Giugno 2023" relativo alla gara "Affidamento diretto tramite accordo quadro finalizzato al servizio di manutenzione dei manti erbosi in erba naturale ad uso sportivo dello Stadio A. Franchi, del Centro Sportivo D. Astori e dello Stadio L. Ridolfi -Gennaio 2023-Giugno 2023" formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara soggetto a ribasso: 35,55555 %.

**Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 87.000,00**

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 2.700,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 89.700,00

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza dello stesso, nella lettera d'invito a gara;
- di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito a gara e, ove presente, nel capitolato speciale di appalto e nei suoi eventuali allegati e nello schema di contratto.

lì 06/12/2022



**DIREZIONE CULTURA E SPORT – SERVIZIO SPORT  
P.O. GESTIONE DIRETTA IMPIANTI SPORTIVI**

<b>ELENCO PREZZI PER INTERVENTI A RICHIESTA - Appalto 2023</b>				
<i>A Stadio (A1: mq 7140/ A2: mq 8660/ A3 mq: 10900); B Campini mq 13600; C Ridolfi mq 6200</i>				
<b>N°</b>	<b>ElencoVoci</b>	<b>Unità Misura</b>	<b>Costo Unitario</b>	
01	Analisi terreno chimico-fisiche	n	240,00	
02	Concimazione con fornitura e distribuzione concimi a cessione controllata 25 g/mq	mq	0,108	
03	Taglio annuo dell'erba con idonea macchina a taglio elicoidale compreso raccolta e smaltimento erba. H taglio 20/30 mm	mq	0,026	
04	Segnatura del campo calcio con traccialinee con vernice idonea partite UEFA	mq	0,204	
05	Taglio annuo dell'erba con macchina a taglio rotativo. H taglio 35/45 mm	mq	0,036	
06	Sistemazione e ribattiture post utilizzo	mq	0,016	
07	Interventi fitosanitari	mq	0,144	
08	Trasemina	mq	0,600	
09	Carotatura	mq	0,360	
10	Verticut	mq	0,216	
11	Vertidrainning	mq	0,240	
12	Top dressing sabbia silicea "USGA", circa kg 5/mq	mq	0,420	
13	Rizollature parziali area porta - mq 100	mq	18,00	
14	Chiodatura	mq	0,156	
15	Spazzolatura	mq	0,014	
16	Stolonizzazione, tramite distribuzione uniforme, con idonea attrezzatura, di g > 350/mq di stoloni di Bermuda grass tipo "Tiff Sport", successiva copertura con fornitura e distribuzione di mc 45 di sabbia silicea per campi calcio	mq	3,600	

**DAL 01 GENNAIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MANTI ERBOSI IN ERBA NATURALE AD USO SPORTIVO  
DELLO STADIO A. FRANCHI, CENTRO SPORTIVO D. ASTORI E DELLO STADIO L. RIDOLFI**

**C.P.V. 77320000-9 - C.I.G. 9501292A30**

**COMUNE DI FIRENZE**  
**Direzione Cultura e Sport**  
**Servizio Sport**

**STADIO FRANCHI, CENTRO SPORTIVO ASTORI, STADIO RIDOLFI**  
**servizio di manutenzione dei manti erbosi ad uso sportivo**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**  
**MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE**  
ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 N°81 art. 26 comma 3 e 5

**Committente:** COMUNE DI FIRENZE - Direzione Cultura e Sport

**Dirigente del Servizio Sport:** Dott.ssa. Elena Toppino

**Responsabile Unico del Procedimento:** Dott. David Rocchi

Il presente documento è redatto dal Datore dei Lavori Committente, ai sensi dall'art. 26 com. 1 e seguenti del D.lgs. n°81 del 9 aprile 2008 e s.m.

Il presente DUVRI pertanto vuole essere un documento relativo all'esecuzione del servizio di manutenzione dei manti erbosi degli impianti sportivi in oggetto.

Ricordando quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 art 26 c3/ter: "...il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una **valutazione ricognitiva dei rischi standard** relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, **integra** il predetto documento **riferendolo ai rischi specifici** da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali."

**Pertanto il presente DUVRI deve considerarsi una valutazione ricognitiva dei rischi standard delle lavorazioni che si potranno andare a compiere, la quale sarà integrata dal soggetto presso il quale verrà espletato l'appalto che lo integrerà riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi specifici.**

L'Impresa Appaltatrice si impegna a rispettare le prescrizioni di seguito riportate, come pure si impegna a rispettare quanto previsto dall'art. 15 del D.lgs. n°81/2008 relativo alle "misure generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro".

**Il calendario degli interventi dovrà risultare compatibile con il normale svolgimento delle attività svolte negli impianti sportivi. Tale programmazione potrà subire variazioni, a causa dell'insorgenza di situazioni eccezionali, per loro natura non prevedibili, o da decisioni prese dalla direzione dell'esecuzione del contratto al fine di garantire la migliore fruibilità e sicurezza degli ambienti.**

**Pertanto le attività del servizio saranno prioritariamente da eseguirsi al di fuori degli orari di svolgimento dell'attività sportive.**

## PRESCRIZIONI OPERATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

### 1-INFORMAZIONE

In linea con quanto prescritto nei POS, il datore di lavoro/impresa con l'ausilio degli RLS/RLST e degli enti bilaterali per la formazione/sicurezza nelle costruzioni, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento). In caso di

lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, i datori di lavoro forniscono materiale nella loro lingua madre o ricorrono a depliant informativi con indicazioni grafiche. I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere.

Le informazioni, che devono essere fornite tramite l'impresa affidataria/il datore di lavoro/committente, riguardano inoltre gli obblighi a cui è tenuto il lavoratore:

1. l'obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente al datore di lavoro/impresa/committente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, o temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;
2. l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro/impresa/committente nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
3. l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/impresa/committente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

## 2.1- MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI - INDICAZIONI PER LE IMPRESE SUBCONTRAENTI

Il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci in cantiere.

Le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l'esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.

E' necessario adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura e delle aziende in appalto/subappalto/subaffidamento.

Il Datore di Lavoro/Impresa esecutrice, definisce una procedura, da condividere con gli RLS/RLST, che tenga conto delle seguenti misure:

1. per l'accesso di fornitori esterni, individua procedure di ingresso, transito e uscita, le aree destinate al carico/scarico delle merci e al deposito dei materiali, specificando le modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;
  2. se possibile, indica agli autisti dei mezzi di trasporto di rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, indica al trasportatore di attenersi alla distanza di almeno 1,8m.
  3. per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individua servizi igienici dedicati, ove necessario; prevede il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantisce una adeguata pulizia giornaliera;
  4. riduce per quanto possibile, l'accesso ai visitatori, qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo.
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

## 3. PULIZIA E DISINFEZIONE

L'Appaltatore dovrà specificare:

1. le modalità di disinfezione in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
2. Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e disinfezione autonomamente vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
  - La periodicità della disinfezione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
  - RSLT territorialmente competente);
  - il datore di lavoro/l'impresa provvede alla disinfezione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Il Datore di Lavoro/Impresa esecutrice, definisce una procedura, da condividere con gli RLS/RLST, che tenga conto delle seguenti misure:

1. l'organizzazione delle squadre in modo che le attrezzature di lavoro vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo.
2. la disponibilità di specifici detergenti per la pulizia degli strumenti/attrezzature individuali
3. la disinfezione giornaliera dei locali e ambienti chiusi (es., spogliatoi, ecc.). La disinfezione, anche eseguita in proprio, può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc).
4. la disinfezione giornaliera delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (per esempio i manici degli utensili manuali e degli elettrostrumenti, della scaletta e botola dei ponteggi). Ai fini della disinfezione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro operanti in cantiere;
5. la disinfezione giornaliera di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, , ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali.
6. la disinfezione giornaliera di tastiere, schermi, mouse, ove presenti;
7. Il datore di lavoro/l'impresa deve verificare l'avvenuta disinfezioni di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno degli impianti sportivi ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti negli impianti e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del lavoro;

#### 4. PRECAUZIONI IGIENICHE

Richiamando l'opportunità di utilizzare durante le lavorazioni idonei guanti da lavoro, è obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, e pertanto:

- il datore di lavoro /impresa affidataria per gli altri soggetti presenti in cantiere allo stesso riferibili e per i quali si identifica come datore di lavoro, comunque nel rispetto delle attribuzioni di legge, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani, provvedendo a lavare le stesse anche se si indossano guanti monouso con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.

### **Modalità di esecuzione e Procedure operative di massima:**

Prima dell'inizio dei lavori, delle verifiche e dei controlli, saranno realizzati i seguenti apprestamenti e adottate le seguenti procedure:

- Il presente DUVRI verrà integrato riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi specifici secondo quanto indicato dal datore di Lavoro dell'attività presente nell'immobile;
  - Prima dell'accesso nei luoghi di lavoro la ditta appaltatrice fa riferimento a quanto riportato nel precedente punto 2;.
- 
- Deve essere evitata qualsiasi interferenza con personale non addetto ai lavori;
  - Durante lo svolgimento delle attività del servizio non dovrà essere svolta nessuna attività sportiva.
  - Deve essere comunicata ai lavoratori della Sede la compresenza con altri lavoratori e devono essere fornite loro informazioni;
  - Non sono previste chiusure di percorsi o parti degli impianti sportivi.
  - Gli interventi non comportano la riduzione temporanea dell'accessibilità per utenti diversamente abili;

### **Dotazioni di Emergenza e altre misure di prevenzione presenti nell'ambiente di lavoro:**

*(ulteriori o più specifiche rispetto a quanto già riportato nel fascicolo informativo sui rischi)*

- ⇒ Impianto idrico antincendio (eventualmente presente nell'immobile)
- ⇒ Estintori (eventualmente presente nell'immobile)
- ⇒ Segnaletica di sicurezza con indicazione delle vie di esodo
- ⇒ Uscite di sicurezza
- ⇒ Cassetta di pronto soccorso (eventualmente presente nell'immobile, ma l'appaltatore dovrà sempre essere dotato della propria personale cassetta)

---

### **Prescrizioni e/o disposizioni particolari:**

*(ulteriori o più specifiche rispetto a quanto già riportato nel fascicolo informativo sui rischi)*

Questo Datore dei Lavori Committente, in riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, ritiene di prescrivere che le fasi di lavoro si dovranno sviluppare, per loro natura, secondo una successione tale da non consentire sovrapposizioni di tipo temporale e neppure spaziale; risultando in ogni caso tale da **evitare la trasmissione di rischi tra le diverse lavorazioni**, e di conseguenza la necessità di "particolari misure preventive e protettive" quali DPI e DPC per il loro coordinamento.

Per tanto i lavori di progetto potranno essere eseguiti all'interno di parametri accettabili di sicurezza e salute per i lavoratori; a tale scopo si opererà una rigida azione di coordinamento e di gestione sorvegliata dei lavori durante l'intero loro svolgimento.

**Inoltre, ai sensi dall'art. 26 com. 3, è stata fatta la valutazione rischi di interferenza ulteriore rispetto a quelle proprie delle lavorazioni, ossia si è proceduto ad una valutazione dei rischi di interferenze dovuto alla compresenza dei lavoratori che operano nelle sedi degli impianti sportivi con i lavoratori delle imprese che eseguiranno i lavori.**

Di fatto l'introduzione, se pur temporanea, di lavori e lavoratori, con processi produttivi specifici e diversi tra di loro, all'interno della Sede dei singoli immobili, comporta una alterazione dell'organizzazione del lavoro al suo interno, non di certo modifica i processi produttivi, ma sicuramente interferisce mediante sovrapposizioni di tipo temporale (compresenza durante gli orari di lavoro), spaziale (zone dell'edificio confinate), con la concreta possibilità di trasmissione di rischi dovuti alle diverse lavorazioni.

Per tanto, così come detta la normativa, questa stazione appaltante nella persona del Datore di Lavoro Committente, si è fatta carico di promuovere una riunione di coordinamento con le singole imprese esecutrici fornendo dettagliate informazioni sui rischi specifici dei lavori che si andranno ad eseguire all'interno degli immobili, valutando dei rischi specifici che si possono determinare con l'interferenze e le conseguenti misure di prevenzione da adottare, quali: procedure, apprestamenti e attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

- Come riportato all'inizio di questo DUVRI, la calendarizzazione delle verifiche e interventi dovrà essere tale da non interferire con la normale attività degli impianti sportivi.

**Altro:**

Va ricordato che, le fasi e sottofasi di lavoro si svilupperanno, per loro natura, secondo una successione tale da non consentire sovrapposizioni di tipo temporale e neppure spaziale, tale da evitare la trasmissione di rischi. Comunque **l'area di lavoro sarà interdetta al passaggio delle persone**, questo sarà evidenziato anche tramite l'apposizione di idonea cartellonistica di sicurezza; i Dispositivi di Protezione Collettiva adottati consistono essenzialmente nel **segregare l'area** in cui si svolgono i lavori dal resto dell'impianto e quindi dalle attività proprie dei lavoratori che ivi risiedono, mediante la realizzazione di una serie di precauzioni onde evitare possibilità di interferenza tra lavoratori delle ditte appaltatrici e lavoratori impegnati nei vari impianti sportivi.

Di fatto, le modalità esecutive dei lavori, per quanto riguarda la sicurezza, sono oggetto di specifiche istruzioni rese note al personale addetto ed a quello eventualmente coinvolto.

**Sarà sempre compito dell'impresa vigilare perché personale non addetto alle lavorazioni non si trovi a transitare o ad operare nelle aree coinvolte dalle lavorazioni.**

Il personale dell'immobile addetto alla sicurezza (RSPP – RLS) a sua volta collaborerà in tal senso.

**N.B.** l'Ente si riserva di non rispondere dei danni a persone o cose occorsi in violazione delle limitazioni e dei divieti qui esposti.

Pare inutile, ma non è superfluo, richiamare tutti i destinatari del presente DUVRI a considerare con la necessaria attenzione quanto qui comunicato, ed in particolare a prestare la dovuta attenzione anche in quelle attività che fanno parte dell'ordinario modo di vivere gli spazi all'interno dell'edificio.

Per ogni necessaria informazione restano a disposizione il RUP, il Direttore dell'esecuzione del contratto.

---

## RISCHI PRESENTI E VALUTAZIONE:

### □ Rischi Meccanici: NO

---

#### ⇒ Rischi Elettrici:

**Prima di eventuali lavori di demolizione, tracciature o lavorazioni con possibile interferenza con impianti, saranno disattivate le linee di alimentazione macchinari e illuminazione.**

Attenzione particolare sarà rivolta ai cavi interni, a soffitto e parete, degli apparecchi illuminanti e delle linee di alimentazione eventualmente presenti; saranno disattivate le linee di alimentazione macchinari e illuminazione.

Le modalità ed i provvedimenti da adottare, per i lavori fuori tensione, sono le seguenti:

- ⇒ Deve essere assicurata l'efficacia delle misure di protezione richieste per la sicurezza.
- ⇒ Deve essere adeguata l'affidabilità dei componenti elettrici che permetta un corretto funzionamento dell'impianto.
- ⇒ Deve essere adeguata e affidabile la preparazione del personale.
- ⇒ Prima di incominciare si deve procedere all'identificazione delle parti oggetto del lavoro e delle parti attive adiacenti, con le quali è possibile venire in contatto.
- ⇒ Definire la segnalazione e, quando necessario, **delimitare la zona di lavoro**.
- ⇒ Verificare la messa in sicurezza e/ o protezione dell'impianto.
- ⇒ **Informare gli addetti ai lavori sui rischi e quindi sulle relative prescrizioni**
- ⇒ Adottare provvedimenti contro le manovre intempestive
- ⇒ Verificare l'affidabilità dei mezzi operativi e di protezione impiegati.
- ⇒ Segnalazione e delimitazione (quando possibile) della zona di lavoro, assicurando le distanze di vincolo dalle parti che restano in tensione durante i lavori.

- ⇒ Messa in corto circuito ed a terra nei punti di possibile alimentazione ed a monte ed a valle del posto di lavoro (le terre nei punti di possibile alimentazione e sul posto di lavoro, possono coincidere, se vicine e visibili).
- ⇒ Messa in equipotenzialità di tutti gli elementi conduttori, che costituiscono masse e masse estranee, con le quali si può venire in contatto. Ciò significa, per esempio: interconnessione fra conduttori e sostegni, continuità dei conduttori aerei o cavi interrotti, interconnessione fra conduttori e mezzi d'opera, ecc.

---

## **Radiazioni Non Ionizzanti: NO**

---

### ⇒ **Rischi Fisici:**

L'esecuzione di eventuali lavori di demolizione, tracciature o lavorazioni con possibile presenza di polveri e fibre, si prescrive che le lavorazioni saranno eseguite utilizzando prevalentemente utensili (a mano); e solo nelle ore e nei giorni concordati, si potranno utilizzare, con le dovute precauzioni antipolvere, utensili elettrici.

**Le aree oggetto di dette lavorazioni saranno opportunamente isolate e segregate per mezzo di idonee chiusure onde evitare possibile trasmissione di polvere nei locali non oggetto di lavori.**

- 
- ⇒ **Rischi Ergonomici:** Movimentazione manuale dei carichi sarà per lo stretto materiale indispensabile alla realizzazione della lavorazione spicciola.

- 
- ⇒ **Rischi chimici/cancerogeni/mutageni:** Uso di solventi per i quali saranno utilizzati i DPI previsti:

- protezione dal contatto con la pelle con guanti appropriati;
- protezione degli occhi con appositi occhiali
- protezione dall'inalazione con mascherina antipolvere e antisolventi.

Le fasi di rischio e i consigli di prudenza sono riportati in forma esplicita nella scheda tossicologica (scheda di sicurezza) che deve accompagnare il prodotto e che il produttore deve consegnare all'utilizzatore.

## **Rischi Biologici: vedasi parte specifica di inizio DUVRI**

- 
- ⇒ **Rischi legati al lay-out:** (*spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.*):

**L'eventuale area del cantiere esterna sarà delimitata da recinzione** modulare metallica in pannelli di acciaio zincato, costituita da elementi in rete d'acciaio a maglia rettangolare saldata 2 montanti in tubolare d'acciaio, inseriti in plinti preforati e prefabbricati in c. a., con pannelli collegati fra loro da morsetti o cerniere anti manomissione.

Gli elementi costituenti la recinzione su spazio pubblico dovranno essere segnalati con nastro rosso e bianco in modo da risultare ben visibili ed identificabili da terzi. Durante le ore notturne l'ingombro di questi dovrà risultare visibile per mezzo di opportuna illuminazione sussidiaria.

Inoltre per impedire l'accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti del cantiere, si dovranno adottare opportuni provvedimenti quali segnalazioni, delimitazioni, scritte e cartelli ricordanti il divieto d'accesso.

Apposito cartello indicherà i lavori, gli estremi della Determina di affidamento, l'importo dei lavori, i nominativi di tutte le figure tecniche che a qualsiasi titolo hanno partecipato o che parteciperanno alla realizzazione dell'opera, il nome della ditta appaltatrice.

Considerate l'estemporaneità dell'opera e vista l'esigua durata dell'intervento manutentivo in cantiere non sarà montato nessun tipo di baraccamento; gli addetti ai lavori utilizzeranno come spogliatoi e servizi igienici quanto disponibile nella sede dell'immobile.

---

◆ **Rischi dovuti alla presenza di particolari macchine, impianti o attrezzature:**

Qualora si renda necessario l'eventuale area del cantiere esterna sarà delimitata da recinzione entro la quale potremo trovare:

- Ponteggi mobili
- Piattaforma elevatrice
- Contenitore per smaltimento materiale di risulta

**Non vi dovrà essere interferenza con personale non addetto ai lavori, l'area esterna sarà opportunamente cantierizzata con recinzione tenuta costantemente chiusa.**

**Rischio Incendio/Esplosione: NO**

**Rischi Ambientali: NO**

---

⇒ **Aspetti organizzativi e gestionali:**

**Verrà eventualmente concordata l'occupazione degli spazi esterni ed interni in relazione alla dislocazione dei lavoratori all'interno dell'edificio**

---

⇒ **Rischi di caduta dall'alto:**

Qualora si renda necessario l'utilizzo di un ponteggio o castellino di tiro per l'esecuzione di lavori in quota, le relative procedure operative saranno riportate nel PIMUS che la ditta ci fornirà

Le lavorazioni comporteranno l'utilizzo di uno o due trabattelli i quali saranno montati e smontati come indicato sul libretto di istruzioni; il trabattello sarà comprensivo di telaio basette, correnti, diagonali, ganci di collegamento assiale, tavole metalliche, ferma piede, parapetti, aste-parapetto e quanto altro occorra per ottemperare alle norme antinfortunistiche; sull'elemento di base deve essere esposta una targa riportante i dati del fabbricante, le caratteristiche della struttura e le indicazioni di sicurezza; il piano di scorrimento delle ruote dovrà essere compatto e livellato;

Per tali attrezzature - comunemente denominate "trabattelli" , considerate le modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili - contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi metallici fissi, per ciò che concerne la redazione del Pi.M.U.S. si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni (ad esempio sugli eventuali appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione."

**Valutazione Complessiva:**

A seconda dei casi ed a seconda della tipologia di verifica e/o lavorazione da effettuare, è stato deciso e concordato quanto segue: **chiusura aree oggetto di attività.**

**Misure adottate per eliminare le interferenze:**

pianificazione con esclusione dell'uso degli ambienti relativi alle zone di lavoro.

**Saranno inibite tutte le aree delle zone di lavorazione, mediante chiusura dei locali/zone oggetto di intervento, mediante transenne o pannellature e nastro bianco/rosso di segnalazione ;**

**L'eventuale area del cantiere esterna sarà delimitata da recinzione e tenuta costantemente chiusa.**

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI  
ALLEGATO RIEPILOGATIVO**

RISCHI ESISTENTI	MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
<input checked="" type="checkbox"/> Esecuzione all'interno del luogo di lavoro <input type="checkbox"/> Esecuzione all'esterno del luogo di lavoro	<b>confinamento area di cantiere senza modifiche al piano di evacuazione</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Esecuzione durante l'orario di lavoro del personale della sede</li> <li><input type="checkbox"/> Previsto lavoro notturno</li> </ul>	<b>inibizione dell'uso degli ambienti dell'area di intervento</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Compresenza con altri lavoratori</li> </ul>	quanto sopra, più informazione ai lavoratori della sede
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Prevista chiusura di percorsi o di parti di edificio</li> <li><input type="checkbox"/> Gli interventi comportano la riduzione temporanea dell'accessibilità per utenti diversamente abili</li> </ul>	comunicazione ai lavoratori della sede e indicazione di percorsi alternativi
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Previsto utilizzo e installazione di ponteggi castello di tiro, trabattelli,</li> </ul>	Se necessari saranno esplicitati nel PIMUS
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Previsto deposito temporaneo materiale</li> </ul>	<b>Stoccaggio materiali nel cantiere esterno recintato o in locale interno individuato</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Previsti interventi murari</li> <li><input type="checkbox"/> Esistono elementi di pregio dell'edificio da tutelare nel corso dello svolgimento dell'appalto</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo svolgimento dell'appalto <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Esistono spazi dedicati al carico/ scarico dei materiali necessari allo svolgimento dell'appalto</li> </ul> </li> </ul>	confinamento delle aree previste
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Verrà allestita un' area delimitata per deposito materiali, lavorazioni, ecc.</li> <li><input type="checkbox"/> Verranno messi a disposizione dell'appaltatore particolari locali</li> </ul>	vedi sopra
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ I lavoratori della ditta incaricata utilizzeranno i servizi igienici del luogo di lavoro</li> <li><input type="checkbox"/> I lavoratori della ditta incaricata avranno a loro disposizione spazi quali depositi / spogliatoi</li> </ul>	Verrà individuato un servizio igienico ad uso esclusivo
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Previsto utilizzo e/o trasporto di materiali infiammabili, combustibili, ecc.</li> <li><input type="checkbox"/> Previsto utilizzo di fiamme libere</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Previsti interventi sugli impianti in particolare:</li> </ul> <p>Previste Interruzioni nella fornitura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Elettrica</li> <li><input type="checkbox"/> Acqua</li> <li><input type="checkbox"/> Gas</li> <li><input type="checkbox"/> Rete dati</li> <li><input type="checkbox"/> Linea telefonica</li> </ul> <p>Prevista temporanea disattivazione del sistemi antincendio:</p>	Se necessari interventi su impianti verrà concordato lo stacco dell'impianto elettrico o idrico con il gestore dell'immobile

<input type="checkbox"/> Rilevazioni fumi <input type="checkbox"/> Allarme Incendio <input type="checkbox"/> Idranti <input type="checkbox"/> Naspi <input type="checkbox"/> Sistemi spegnimento  Prevista interruzione del: <input type="checkbox"/> Riscaldamento <input type="checkbox"/> Raffrescamento  <input type="checkbox"/> Altro:	
--	--

VALUTAZIONE DEI RISCHI				MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
<b>Rischi Meccanici:</b> ◆ Rischi dovuti allo scivolamento, cadute a livello ◆ Rischi dovuti a superfici, spigoli ed angoli ◆ Punture, perforazioni, tagli, abrasioni ◆ Urti, colpi, impatti, compressioni	A	M	X	<b>inibizione dell'uso degli ambienti dell'area di intervento</b>
			B	
	A	M	X	
	A	M	B	
<b>Rischi Elettrici:</b> <input type="checkbox"/> Lavori su cabine elettriche <input type="checkbox"/> Contatti su quadri elettrici in tensione (220-380 V) <input type="checkbox"/> Lavori su apparecchiature elettriche	A	M	B	
	A	M	B	
	A	M	X	
<b>Rischi Chimici:</b> ◆ Aerosol (polveri, fibre, fumi, nebbie) <input type="checkbox"/> Gas <input type="checkbox"/> Vapori <input type="checkbox"/> Immersioni <input type="checkbox"/> Getti, schizzi <input type="checkbox"/> Metalli tossici, ◆ Sostanze irritanti	A	M	X	<b>inibizione dell'uso degli ambienti dell'area di intervento</b>
			B	
	A	M	B	
	A	M	B	
	A	M	B	
	A	M	X	
<b>Radiazioni Non Ionizzanti:</b> <input type="checkbox"/> Campi Elettromagnetici <input type="checkbox"/> Campi Elettromagnetici a Radiofrequenza <input type="checkbox"/> Sorgenti di radiazioni laser <input type="checkbox"/> Sorgenti di radiazioni infrarosse <input type="checkbox"/> Sorgenti da radiazioni ultraviolette	A	M	B	
	A	M	B	
	A	M	B	
	A	M	B	
	A	M	B	
<b>Rischio Rumore, Vibrazioni</b> ◆ Prevista produzione di rumore				<b>Concordare gli orari per effettuazione di dette lavorazioni, inibizione dell'uso</b>
A	M	X		

<input type="checkbox"/> Rumore (80> db(A)) <input type="checkbox"/> Ultrasuoni <input checked="" type="checkbox"/> Vibrazioni			B	<b>degli ambienti dell'area di intervento, realizzazione di idonee pannellature se ritenute necessarie (a tenuta di polveri e rumori).</b>
	A	M	B	
	A	M	B	
Rischi Ergonomici: <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi muscolo scheletrici da postura o da movimenti ripetitivi <input type="checkbox"/> Affaticamento visivo			X	
	A	M	B	
	A	M	B	
Rischi Biologici : <input type="checkbox"/> Presenza di microrganismi in grado di provocare <input type="checkbox"/> Infezioni <input checked="" type="checkbox"/> Allergie (Polveri) <input type="checkbox"/> Intossicazioni			B	<b>Concordare gli orari per effettuazione di dette lavorazioni, inibizione dell'uso degli ambienti dell'area di intervento, realizzazione di idonee pannellature se ritenute necessarie (a tenuta di polveri e rumori). Procedure specifiche per il rischio biologico da Covid19, vedasi quanto riportato ad inizio documento ai punti da 1 a 7;</b>
	A	M	B	
	A	M	B	
	A	M	X	
Rischi legati al lay-out: (spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.) <input checked="" type="checkbox"/> Presente rischio di caduta di materiali dall'alto <input checked="" type="checkbox"/> Movimentazione di mezzi			X	
	A	M	B	
	A	M	X	
Rischio Incendio/Esplosione: <input type="checkbox"/> Rischio di incendio <input type="checkbox"/> Rischio di Esplosione			B	
	A	M	B	
Rischi Ambientali: <input type="checkbox"/> Microclima e illuminazione non conformi alle normative tecniche			B	
	A	M	B	
Rischi Termici: <input type="checkbox"/> Calore <input type="checkbox"/> Fiamme <input type="checkbox"/> Freddo			B	
	A	M	B	
	A	M	B	
Nota: B=basso, M=medio, A=alto				

**I sottoscritti dichiarano:**

- di ritenere sufficienti le misure adottate per eliminare le interferenze elaborate a seguito della valutazione dei rischi congiunta e riportate nel seguente documento.

- di essere correttamente informati circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sarà operato e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

**Luogo e data:**

**II LEGALE RAPPRESENTANTE STRUTTURA**

---


**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

---

**IMPRESA ESECUTRICE**

*Fedi Marolla*

---



VALE

MANFREDO


FANTI

VALE PASQUALE PAOLI


VALE P.L. NERVI

73.80 68.00

120.90 105.00



V.le Pasquale Paoli



LEGENDA	
①	GRUPPO ELETTROGENO
②	CABINA ELETTRICA
③	TRASFORMATORI M.T.-B.T.
④	LOCALI MISURE
⑤	INTERCORRENDE ISPEZIONAB. E SICUREZZA - STADIO
⑥	GRUPPO COMUNITARI
⑦	LOCALI MISURE
⑧	LOCALI MISURE
⑨	LOCALI MISURE
⑩	LOCALI MISURE
⑪	LOCALI MISURE
⑫	LOCALI MISURE
⑬	LOCALI MISURE
⑭	LOCALI MISURE
⑮	LOCALI MISURE
⑯	LOCALI MISURE
⑰	LOCALI MISURE
⑱	LOCALI MISURE
⑲	LOCALI MISURE
⑳	LOCALI MISURE
㉑	LOCALI MISURE
㉒	LOCALI MISURE
㉓	LOCALI MISURE
㉔	LOCALI MISURE
㉕	LOCALI MISURE
㉖	LOCALI MISURE
㉗	LOCALI MISURE
㉘	LOCALI MISURE
㉙	LOCALI MISURE
㉚	LOCALI MISURE
㉛	LOCALI MISURE
㉜	LOCALI MISURE
㉝	LOCALI MISURE
㉞	LOCALI MISURE
㉟	LOCALI MISURE
㊱	LOCALI MISURE
㊲	LOCALI MISURE
㊳	LOCALI MISURE
㊴	LOCALI MISURE
㊵	LOCALI MISURE
㊶	LOCALI MISURE
㊷	LOCALI MISURE
㊸	LOCALI MISURE
㊹	LOCALI MISURE
㊺	LOCALI MISURE
㊻	LOCALI MISURE
㊼	LOCALI MISURE
㊽	LOCALI MISURE
㊾	LOCALI MISURE
㊿	LOCALI MISURE
1	LOCALI MISURE
2	LOCALI MISURE
3	LOCALI MISURE
4	LOCALI MISURE
5	LOCALI MISURE
6	LOCALI MISURE
7	LOCALI MISURE
8	LOCALI MISURE
9	LOCALI MISURE
10	LOCALI MISURE
11	LOCALI MISURE
12	LOCALI MISURE
13	LOCALI MISURE
14	LOCALI MISURE
15	LOCALI MISURE
16	LOCALI MISURE
17	LOCALI MISURE
18	LOCALI MISURE
19	LOCALI MISURE
20	LOCALI MISURE
21	LOCALI MISURE
22	LOCALI MISURE
23	LOCALI MISURE
24	LOCALI MISURE
25	LOCALI MISURE
26	LOCALI MISURE
27	LOCALI MISURE
28	LOCALI MISURE
29	LOCALI MISURE
30	LOCALI MISURE
31	LOCALI MISURE
32	LOCALI MISURE
33	LOCALI MISURE
34	LOCALI MISURE
35	LOCALI MISURE
36	LOCALI MISURE
37	LOCALI MISURE
38	LOCALI MISURE
39	LOCALI MISURE
40	LOCALI MISURE
41	LOCALI MISURE
42	LOCALI MISURE
43	LOCALI MISURE
44	LOCALI MISURE
45	LOCALI MISURE
46	LOCALI MISURE
47	LOCALI MISURE
48	LOCALI MISURE
49	LOCALI MISURE
50	LOCALI MISURE
51	LOCALI MISURE
52	LOCALI MISURE
53	LOCALI MISURE
54	LOCALI MISURE
55	LOCALI MISURE
56	LOCALI MISURE
57	LOCALI MISURE
58	LOCALI MISURE
59	LOCALI MISURE
60	LOCALI MISURE
61	LOCALI MISURE
62	LOCALI MISURE
63	LOCALI MISURE
64	LOCALI MISURE
65	LOCALI MISURE
66	LOCALI MISURE
67	LOCALI MISURE
68	LOCALI MISURE
69	LOCALI MISURE
70	LOCALI MISURE
71	LOCALI MISURE
72	LOCALI MISURE
73	LOCALI MISURE
74	LOCALI MISURE
75	LOCALI MISURE
76	LOCALI MISURE
77	LOCALI MISURE
78	LOCALI MISURE
79	LOCALI MISURE
80	LOCALI MISURE
81	LOCALI MISURE
82	LOCALI MISURE
83	LOCALI MISURE
84	LOCALI MISURE
85	LOCALI MISURE
86	LOCALI MISURE
87	LOCALI MISURE
88	LOCALI MISURE
89	LOCALI MISURE
90	LOCALI MISURE
91	LOCALI MISURE
92	LOCALI MISURE
93	LOCALI MISURE
94	LOCALI MISURE
95	LOCALI MISURE
96	LOCALI MISURE
97	LOCALI MISURE
98	LOCALI MISURE
99	LOCALI MISURE
100	LOCALI MISURE

■	LOCALI OGGETTO DI CONVENZIONE
■	LOCALI OGGETTO DI CONVENZIONE GRAVATI DA SPECIFICHE SEMNATI
■	LOCALI OGGETTO DI CONVENZIONE CONSEGNAATO AL GREZZO
■	LOCALI ESCLUSI DALLA CONVENZIONE